



## COMUNE DI NOVENTA VICENTINA Provincia di Vicenza

### Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 31/05/2022 Adunanza Straordinaria di Prima convocazione-seduta pubblica

---

#### OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TARIFFA RIFIUTI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

---

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore 18:47, nella Sala Paradiso della Residenza Comunale - Villa Barbarigo, a seguito di inviti scritti e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del presente argomento, risultano presenti:

	Cognome e Nome	Presenti
1	Veronese Mattia - Presidente	Sì
2	Candeo Barbara - Vice Sindaco	Sì
3	Borotto Dalla Vecchia Paolo - Consigliere	Sì
4	Pellegrin Simone - Consigliere	Sì
5	Olivieri Sonia - Consigliere	Sì
6	Pachin Renata - Consigliere	Sì
7	Ruffin Tina - Consigliere	Sì
8	Giacometti Matteo - Consigliere	Sì
9	Marcante Roberto - Consigliere	Sì
10	Amadio Giulia - Consigliere	Sì
11	Bisson Alberto - Consigliere	Sì
12	Marchesin Filippo - Consigliere	Sì
13	Spigolon Marcello - Consigliere	Sì
	Totale presenti:	13
	Totale assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Tammaro che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Mattia Veronese nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Ore 18.55

Partecipa alla seduta, su invito del Sindaco-Presidente, il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Caterina Traverso.

Relaziona il Sindaco.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA legge n. 147/2013 in merito alla TARI – Tariffa Rifiuti;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" e il relativo Allegato A recante il "*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*";
- la deliberazione n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la determina n. 2/2021 con la quale ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla L. n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni metodo MTR-2, elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che l'articolo 1 della legge 147/2013 al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

RILEVATO che il comma 651 della Legge n. 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che nell'ambito della procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione del PEF in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, al Comune;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;

RILEVATO che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

DATO ATTO che con delibera di Giunta n. 18 del 15/02/2021 è stato avviato il conteggio dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati – residuo secco – prodotti da ogni utenza domestica attraverso il sistema di lettura elettronico proposto dal Gestore del servizio di igiene urbana;

VISTO che nella stessa delibera viene stabilito che il rilevamento dei conferimenti del rifiuto “secco” da parte delle utenze offre la possibilità di impostare la tariffa rifiuti con una nuova modalità che prevede le seguenti voci:

- quota fissa: basata su superficie abitazione e numero componenti:
- quota variabile: per ogni utenza sono calcolati il numero di componenti ed il numero di conferimenti preassegnati, basati sul numero di occupanti dell'abitazione per utenze domestiche come riportati nella tabella seguente:

Componenti nucleo	Conferimenti compresi in tariffa
1	8
2	10
3	11
4	12
5	14
6	15
Immobili a disposizione	6

VERIFICATO che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite di crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non devono superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'art. 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per il miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'art. 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costi e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina della stessa n. 2/2021;

- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di determinazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 152/2006, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

DATO ATTO che il suddetto PEF è stato validato da parte dell'Ente Territorialmente Competente, il Consiglio di Bacino di Vicenza, come da nota allegata sub "C" al presente provvedimento acquisita al protocollo comunale al n. 8756 del 22/04/2022;

RITENUTO doveroso procedere con la determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sulla base del suddetto PEF;

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo dei costi del servizio relativi all'anno 2022 risultante dal PEF ammonta ad € 891.768,00, ma che per la determinazione delle tariffe TARI, occorre considerare il rispetto del limite di crescita delle entrate tariffarie, che porta a rideterminare l'entità complessiva delle entrate suddette in € 868.089,00, per una differenza di € 23.679,00;

RILEVATO che la differenza di € 23.679,00 sarà recuperata nelle successive annualità dal 2023 al 2025, come dettagliato nell'allegato "A";

RILEVATO che, al fine della determinazione delle tariffe, dall'importo di € 868.089,00 occorre decurtare l'importo del contributo ricevuto dal MIUR per € 12.349,00, che porta ad un importo dei costi da coprire mediante le entrate tariffarie provenienti dagli utenti di € 855.730,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 74% del costo complessivo ed il restante 26% alle utenze non domestiche;

RILEVATO che, a seguito della determinazione dei costi sostenuti per raccolta e smaltimento della frazione secca, si possa determinare un costo di € 3,50 a svuotamento;

RITENUTO, pertanto, che qualora sia superato il numero di conferimenti sopra assegnati, sugli stessi venga applicata una tariffa pari ad € 3,50 a svuotamento;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, determinate come sopra indicato, risultano pari all'importo di cui all'allegato "D" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della L. n. 147 del 27/12/2013;

PRESO ATTO che la delibera concernente le tariffe TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

RITENUTO opportuno procedere con la determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di*

*riferimento”;*

VISTO che l'art. 3 comma 5 sexiesdecies del DL 228/2021 convertito dalla L. n. 15/2022 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 31/05/2022;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

VISTA la competenza di questo Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina della TARI (Tariffa Rifiuti) approvato con delibera di Consiglio n. 6 del 03/03/2021;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai 13 componenti del Consiglio presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) di determinare – per tutto quanto esposto in premessa e sulla base del PEF pluriennale 2022-2025 e del PEF 2022 e validato dal Consiglio di Bacino Vicenza ed acquisito al protocollo comunale col n. 876 del 22/04/2022, di cui allegato “A” – le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato “D” al presente atto;
- 2) di dare atto che il totale delle entrate tariffarie risultanti dal PEF 2022 ammonta ad € 855.730,00
- 3) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dall'art. 52, comma 2, D. Lgs. N. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, così come disposto dall' art. unico, comma 10 lett. e), della L. n. 208/2015.

Si dà atto che l'integrale contenuto della discussione è digitalizzato e conservato in atti dell'Ufficio Segreteria. Esso ha natura di documento amministrativo informatico ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d), in combinato disposto con l'art. 3 bis, della L. 241/90 e costituisce parte integrante del presente atto.

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue**

**IL SINDACO**  
Dott. Mattia Veronese

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Laura Tammaro

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale)